

Culture a confine

Rivista interculturale
Revue interculturelle
Intercultural review

culture a confine

anno 2005 - numero 1

dossier:

L'Occidentalizzazione del mondo



articoli:

Chi è l'Occidente ? Problemi di identità
di Samuele Calzone

La democrazia degli Altri
di Antonio Giorgi

**Detenzione e diritti dei detenuti
di Guantanamo**
di Iacopo Conti

**Parlare di Occidentalizzazione
del mondo**
di Nathanael Gobenceaux

**Dalla mondializzazione ...
all'occidentalizzazione**
di H. Odz

Civilité et Humanité selon René Girard
di Florian Du Pasquier



 **PENSIERO
TASCABILE**

DETEZIONE E DIRITTI DEI DETENUTI DI GUANTANAMO

Il tema della occidentalizzazione del mondo trova espressione anche in materia di giustizia e prigionie. A Guantanamo, infatti, trovano applicazione pratiche di prigionia e principi giuridici (peraltro violati) esclusivamente occidentali nei confronti di prigionieri, per lo più, provenienti dai paesi arabi.

di Iacopo Conti

A. Il trattamento dei detenuti

Guantanamo è la base militare statunitense in territorio cubano dove sono stati rinchiusi oltre settecento uomini catturati su campi di battaglia e accusati (si noti subito: "accusati", non "condannati") di avere legami con il terrorismo di matrice islamica. Camp Delta (questo il nome del carcere di massima sicurezza) è stato costruito da una società americana su incarico del Pentagono che le ha versato oltre nove milioni di dollari. La nuova costruzione nasce dalle rovine di un altro campo già esistente, il campo "X Ray". "X Ray" era stato posto sotto accusa per l'inumanità dei trattamenti applicati ai suoi detenuti, ma anche Guantanamo ha suscitato forti polemiche a livello internazionale sulle modalità sia della detenzione sia dello svolgimento dei futuri ed eventuali processi.

I detenuti si trovano in una condizione caratterizzata dal massimo isolamento dal resto del mondo. Essi sono rinchiusi in delle celle murate su tutti i lati e chiuse da porte fatte di reti di acciaio. Le dimensioni delle celle sono assai ridotte: quasi due metri di lunghezza e due e mezzo di profondità. In questo breve spazio è presente un lavandino, un gabinetto alla turca e un letto murato a mezz'altezza dal pavimento, un tappetino per pregare e una freccia dipinta sul pavimento che indica La Mecca. I detenuti sono anche provvisti di un Corano e di una dama o di una scacchiera (questo appare peraltro paradossale dato che, essendo le celle singole, non si capisce con chi possa giocare il prigioniero). Le dimensioni della cella e la disposizione degli oggetti sono tali per cui il detenuto non può fare più di due passi all'interno di essa.

L'isolamento del detenuto non è solo in cella ma lo accompagna anche nei momenti in cui mangia o in cui esce di cella per il periodo d'aria accordatogli. Il cibo viene servito e consumato direttamente in cella; si tratta di alimenti surgelati che tengono conto delle regole islamiche; viene servito tre volte al giorno tutti i giorni (anche quelli di digiuno); è molto calorico tanto che i detenuti sono ingrassati in media di sei chili. Il periodo d'aria varia da detenuto a detenuto. Ciascun carcerato è collocato a uno dei quattro livelli di detenzione esistenti. A ciascun livello corrispondono dei vantaggi consistenti nel maggior o minor tempo di aria aperta di cui il detenuto può godere, e nel numero di docce e di rasature di barba concesse. Il livello più alto è il primo che prevede trenta minuti di aria cui ne seguono cinque di doccia e cinque per la rasatura: il tutto tre volte la settimana.

culture a confine

Il livello più basso è il quarto che permette il periodo d'aria (con le relative docce e rasature di barba) solo due volte la settimana e per un arco di tempo minore. Il passaggio da un livello all'altro dipende dal comportamento del detenuto: questi quando arriva al campo è posto al livello tre e se non ne infrange le regole per trenta giorni viene promosso di un livello, ma se dopo la promozione viola quelle stesse regole retrocede di due livelli. Le regole da rispettare sono cinque: non rifiutare il cibo; non gridare; non insultare i secondini; non provare ad affrontarli fisicamente; non colpirli con getti di acqua e secrezioni corporee.

A questo va aggiunto che ogni volta che un detenuto esce di cella gli viene messa addosso un'unica catena che lo lega alle mani alle caviglie e ai fianchi.

Inoltre tutto il campo è circondato da del filo spinato sia lungo tutto il perimetro esterno sia intorno ai blocchi contenenti le celle. Da questo quadro emerge una situazione del tutto singolare, unica nel mondo occidentale rispettoso del principio di legalità, della democrazia, dei diritti fondamentali. A differenza degli ordinari carceri occidentali che sono chiamati realizzare in concreto il principio di rieducazione del reo, le procedure seguite a Camp Delta sembrano preoccuparsi solo di strumentalizzare i detenuti, di punirli in modo esemplare così da ridurli ai minimi termini fin quasi ad annientarli psicologicamente; detenuti che -non dimentichiamolo mai- per la maggior parte, sono solo accusati (e come tali presunti innocenti) e non già condannati. Molti prigionieri hanno tentato il suicidio, a dimostrazione dell'impossibilità di sostenere una tale condizione di vita da parte di un singolo uomo. Testimonianza di questo sembra essere il fatto che il carcerato nella sua cella è posto nella condizione di non poter fare altro che pregare e leggere (oltre che dormire): è chiaramente una situazione che favorisce la depressione dell'individuo e quindi danneggia la sua condizione psicologica. Come possono pratiche e trattamenti che incidono sulla salute psico-fisica del soggetto in modo così forte da indurlo al suicidio non essere considerati inumani e degradanti? L'inumanità del trattamento sembra essere dovuta anche all'incertezza psicologica a cui i detenuti sono sottoposti. Tale incertezza deriva dal fatto che essi non sono a conoscenza delle accuse formulate nei loro confronti. È una situazione che pare avere dell'assurdo e che ricorda le vicende narrate da Franz Kafka nel suo "Processo". L'autore praghese, infatti, tratteggia l'inquietudine e l'angoscia dell'imputato dovute alla sua impossibilità di conoscere le ragioni dell'avvio del suo processo.

Oltre a non conoscere le accuse i detenuti di Guantanamo non hanno la certezza né dello svolgimento di un processo individuale né di una loro liberazione. Perché avvenga il rilascio occorrono tre condizioni: il detenuto non deve più rappresentare una minaccia come individuo, deve aver interrotto ogni collegamento con le organizzazioni terroristiche, deve aver cessato di essere una risorsa per l'intelligence americana. La decisione del rilascio viene presa dal Pentagono. In genere le persone vicine al rimpatrio vengono trasferite in un blocco di minima sicurezza dove le condizioni di detenzione mutano radicalmente: non ci sono celle singole ma dormitori e il pranzo è comune. L'isolamento è sostituito da un minimo di vita comune.

culture a confine

B. Lo svolgimento dei processi

Sulle modalità di svolgimento dei processi, due punti fondamentali sono già stati sottolineati: gli imputati non conoscono le accuse formulate verso di loro e lo svolgimento del processo è solo eventuale e di incerta collocazione temporale. La disciplina è dettata dalle "Military commission instruction": sette regolamenti di attuazione dell'ordine presidenziale sulla "detenzione, trattamento e giudizio dei cittadini non americani nella guerra contro il terrorismo", emesse dal Segretario alla difesa nell'aprile 2003. Anzitutto l'esercizio dell'azione penale è attribuito esclusivamente al Presidente degli Stati Uniti o al Segretario alla difesa. Le imputazioni possibili sono indicate nei regolamenti di attuazione: si va dall'omicidio allo spionaggio, dalla tortura all'attacco a popolazioni civili, dalla presa di ostaggi al dirottamento di aerei. Il processo non si svolge davanti a una giuria popolare presieduta da un giudice (come di norma avviene in base alle regole processuali americane) bensì davanti a un tribunale militare costituito, appunto, da soli militari di numero variante da un minimo di tre a un massimo di sette. Il collegio può anche condannare a morte (questo è forse uno degli aspetti meno eclatanti della vicenda; non perché sia accettabile la pena capitale ma per il solo fatto che essa è prevista in molti Stati americani anche per i processi ordinari: essa è, per così dire, parte della tradizione giuridica americana. Con questo, resta comunque la contestabilità dell'opportunità giuridica di tale pena ed il totale rifiuto di essa sul piano morale). Per questo tipo di condanna il collegio deve essere formato da sette giudici e occorre l'unanimità: si tratta di piccole garanzie che rischiano di rivelarsi più formali che sostanziali.

L'aspetto più criticabile è sicuramente la condizione di estrema difficoltà in cui deve operare la difesa durante il dibattimento. In primo luogo essa non può venire a conoscenza delle prove presentate dall'accusa per ottenere il rinvio a giudizio; inoltre anche durante il dibattimento le prove presentate dall'accusa potranno continuare ad essere segrete per ragioni di sicurezza nazionale. In questo modo si realizza la violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova che è essenziale per valutare l'attendibilità e la credibilità della prova stessa. Per confutarne la fondatezza l'imputato può solo rilasciare proprie dichiarazioni o utilizzare testimonianze di qualche soggetto che possa e voglia deporre a suo favore. L'ammissibilità del mezzo di prova è valutata dal presidente del tribunale in base al solo criterio della ragionevolezza, che è lo stesso parametro utilizzato, dal presidente medesimo, per decidere la durata del processo. Su quest'ultimo punto i regolamenti del segretario alla difesa avrebbero potuto essere più precisi. Anche la Costituzione italiana stabilisce la "ragionevole durata del processo" ma i livelli su cui operano le due fonti sono diverse. Una Costituzione indica il principio, il criterio-guida rimettendo la sua attuazione agli altri atti normativi; i regolamenti ministeriali (come sono, appunto, le Military commission instruction), invece, devono contenere indicazioni precise e

culture a confine

determinate, suscettibili di immediata e diretta applicazione, in modo che l'istituto giuridico disciplinato (il processo, in questo caso) si svolga secondo il dettato costituzionale. Questo richiamo alla ragionevolezza, poiché così generico e rimesso, nella sua concretizzazione, alla totale discrezionalità del presidente del tribunale, più che una garanzia per l'imputato rischia di diventare un elemento di incertezza nel processo e dunque un limite ulteriore per l'accusato. Dubbi sulla correttezza e sulla chiarezza dello svolgimento del processo derivano anche dal fatto che il presidente del tribunale può ordinare che il dibattimento si svolga in segreto, escludendo da esso sia l'imputato sia il suo difensore; anche qui la "ratio" giustificatrice è costituita dall'esigenza di sicurezza nazionale. I diritti riconosciuti espressamente all'imputato sono tre: la possibilità di farsi assistere da un interprete, quella di poter essere affiancato da un difensore, il principio per cui egli è riconosciuto presunto innocente. Per quanto riguarda l'assistenza legale, l'imputato può scegliere di farsi assistere o da un difensore d'ufficio militare o da un difensore di fiducia civile. I rapporti tra legale ed assistito sono stravolti: basta pensare che alle domande presentate dal difensore il presidente del tribunale può consentire che non venga data risposta, opponendo il segreto militare. A ciò si aggiunge il fatto che tutti i colloqui tra imputato e avvocato sono registrati dall'intelligence militare: così si rende impossibile realizzare una strategia difensiva ed un'eventuale ammissione di colpevolezza dell'imputato al difensore potrà essere utilizzata come prova dall'accusa, aggirando così il diritto dell'imputato di tacere durante il dibattimento, allo scopo di non autoaccusarsi. Il governo americano ha deciso, inoltre, di tassare di duemilacinquecento dollari tutti gli avvocati che presentino domanda per essere ammessi a svolgere il patrocinio dei detenuti a Guantanamo, creando così un forte disincentivo a svolgere tale difesa. Perché questa scelta? Le ragioni di un simile provvedimento sembrano potersi ravvisare soltanto nella volontà di ridurre ai minimi termini la difesa, ovvero il diritto fondamentale di ogni imputato. Se così è, viene da chiedersi quale sia il motivo di questo comportamento; a quale scopo questa azione così radicale sia stata posta in essere e a chi giovi? Così facendo, infatti, l'amministrazione americana sembra dimostrare di essere interessata solo alla condanna degli imputati e non ad accertare la reale responsabilità di ogni singolo detenuto.

Riprendendo le fila del discorso relativo al processo, va segnalato che ogni sentenza (anche se di condanna a morte) emessa dal tribunale militare è definitiva, non è possibile presentare appello e svolgere un secondo grado di giudizio, neppure presso la Corte Suprema: questa condizione è una violazione del giusto processo. Infine ogni sentenza del tribunale, prima di diventare esecutiva, viene valutata da una commissione, composta da tre ufficiali militari nominati dal Pentagono, che ne valuta la legittimità formale. Accertata la legittimità della sentenza spetta poi al Presidente o al Segretario alla difesa l'emissione dell'ordinanza di esecuzione. A questo proposito viene in rilievo la violazione del principio della separazione dei poteri: questo sistema attribuisce al governo l'esercizio (diretto) dell'azione penale e il controllo (indiretto, tramite la commissione) di

culture a confine

legittimità formale della decisione. Inoltre il governo decide la composizione del tribunale (violando, così, il principio del giudice naturale precostituito per legge) e ha l'ultima parola sulla pena da comminare. Sono, queste, funzioni che, invece, dovrebbero restare estranee all'attività del potere esecutivo, in quanto rientrano nella competenza di organi giudiziari. Ciò che appare davvero strano è che in caso di assoluzione del detenuto alla fine del processo, il proscioglimento non mette necessariamente fine alla detenzione. Anche questo è difficilmente comprensibile: perché se un detenuto è riconosciuto innocente viene costretto a restare in detenzione? Judith Butler, filosofa femminista statunitense, ha scritto che la detenzione dell'individuo avviene in base al presupposto che questi "costituisca un pericolo per lo stato; questo si verifica nel contesto di una situazione di emergenza che, secondo il governo, giustifica la sospensione della legge. Ma se la detenzione può essere infinita e la detenzione si giustifica alla luce di uno stato di emergenza, allora il governo immagina una situazione di emergenza a sua volta indefinita. Per questi individui la tutela della legge è indefinitamente rimandata. Lo stato in nome del suo diritto di proteggere se stesso estende il proprio potere al di là della legge".

C. Il ruolo del diritto internazionale

In questo contesto non trova applicazione né il diritto interno statunitense né il diritto internazionale, costituito, in questo caso, dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 con i due protocolli aggiuntivi del 1977 (protocolli che però non sono stati ratificati dagli Stati Uniti). Secondo il ragionamento dell'Amministrazione americana il diritto interno non può trovare applicazione a Guantanamo per il fatto che Camp Delta si trova su territorio non statunitense; territorio dove Cuba continua a esercitare la sua sovranità, mentre gli Stati Uniti, in base all'accordo tra i due Paesi, ne detengono solo la giurisdizione ed esercitano direttamente il potere verso i detenuti, indipendentemente da qualunque legame con le autorità locali. La mancata applicabilità delle due Convenzioni di Ginevra, sempre nell'ottica dell'Amministrazione, sarebbe dovuta allo status giuridico che essa stessa ha attribuito ai detenuti, ovvero lo status di "unlawful combatants" (combattenti illegali). I detenuti non vengono considerati né civili né prigionieri di guerra; ciò impedisce di applicare loro sia la Quarta Convenzione volta a tutelare i civili sia la Terza che garantisce i prigionieri di guerra. Il concetto di "unlawful combatants" era stato pensato inizialmente per qualificare i Talebani ed è stato poi esteso ai membri di Al-Qaeda e agli altri individui considerati "terroristi". È un concetto inedito, più che qualificare una specifica categoria di soggetti chiaramente individuabile esso sembra stato appositamente creato per permettere la non applicazione del diritto internazionale ai detenuti di Guantanamo. Su questo punto si è espressa ancora Judith Butler, affermando che la Convenzioni di Ginevra risulta violata là dove stabilisce che deve essere istituito un tribunale competente per decretare la condizione di prigioniero di guerra di ciascun individuo e che tutti i detenuti devono essere trattati come prigionieri di guerra fino a diversa decisio-

culture a confine

ne del tribunale competente. La violazione sussiste per il fatto che gli Stati Uniti non hanno istituito nessuno di siffatti tribunali ed hanno preso unilateralmente le proprie decisioni.

Fino ad alcuni mesi fa, a questi prigionieri è stata negata anche la possibilità di accedere ai diritti dell'habeas corpus, secondo un ragionamento analogo a quello fatto per legittimare la non applicabilità del diritto interno, cioè: l'habeas corpus si applica là dove si applica la Costituzione; la Costituzione non si applica a Guantanamo (perché la Carta si applica solo sul territorio americano, e a Guantanamo la sovranità è e resta di Cuba); per cui l'habeas corpus non si applica a Guantanamo. Sulla possibilità di concedere o meno i diritti dell'habeas corpus ai detenuti si è espressa nel giugno 2004 la Corte Suprema che ha risolto la questione in senso positivo, riconoscendo loro la possibilità di ricorrere ai tribunali ordinari. Sussiste tuttavia il rischio che nonostante il riconoscimento di tali diritti la condizione sostanziale dei detenuti muti di poco. Questo rischio è supposto considerando la sorte toccata a due cittadini americani, Jose Padilla e Yasir Hamdi, incarcerati in quanto accusati di avere legami con Al-Qaeda. A loro sono stati riconosciuti i diritti dell'habeas corpus ma la loro posizione legale non è migliorata di molto. Di qui il pericolo che ciò si ripeta anche per i detenuti di Guantanamo.

D. Considerazioni finali

In qualunque modo si risolva la questione giuridica legata all'applicabilità o meno dei documenti internazionali, la vicenda Guantanamo mostra la violazione del diritto nella sua sostanza. Viene violata la "ratio" del diritto, considerando il termine "diritto" in senso lato, cioè comprendente sia le convenzioni internazionali sia i diritti fondamentali dell'uomo di rango costituzionale (ad esempio, il diritto alla vita, alla libertà, al rispetto della dignità umana, al giusto processo etc...). Sono diritti basilari su cui si fondano tutte le democrazie occidentali che dovrebbero essere garantiti in ogni luogo e in ogni tempo. Perché è stata creata Guantanamo? O meglio, a chi giova l'esistenza di una simile prigione? È difficile trovare una risposta. Le giustificazioni degli Stati Uniti si basano sul fatto che Camp Delta rientra nelle operazioni della lotta al terrorismo, pertanto la sua esistenza è necessaria per il raggiungimento di un obiettivo specifico e concreto: la vittoria sul terrorismo stesso. Il problema che si pone è se il trattamento applicato ai detenuti di Guantanamo sia realmente utile per la lotta al terrorismo. È vero che per i kamikaze si pone il problema dell'effettività della sanzione penale (quale sanzione "ex post" è possibile per un individuo che accetta di morire?) per cui Guantanamo potrebbe svolgere una funzione di prevenzione generale volta a disincentivare ogni tipo di partecipazione ad atti terroristici, anche nella minor forma possibile; ma il rischio è che tale prigionia si riveli un'arma a doppio taglio. C'è il timore, cioè, che essa susciti una reazione da parte del mondo terroristico tale da far inasprire ulteriormente la situazione internazionale rendendo ancor più difficile i rapporti tra paesi europei e paesi islamici e tale da far aumentare il

culture a confine

pericolo per la sicurezza dell'occidente. Il governo americano sembra considerare Guantanamo come il luogo in cui manifestare il suo atteggiamento di "tolleranza zero", tutta la sua forza nei confronti del terrorismo. Una manifestazione di forza che sembra essere rivolta più che altro all'opinione pubblica, con lo scopo di far affermare l'idea del dominio, o comunque del controllo degli Stati Uniti sul terrorismo (esigenza nata dopo la tragedia dell'11 settembre). Come spiegare altrimenti la totale mancanza di rispetto dei diritti della persona e dell'imputato? Se i detenuti fossero posti in celle più ampie o potessero mangiare insieme o beneficiare del periodo d'aria con minori restrizioni, questo ostacolerebbe la lotta al terrorismo? Garantire una difesa adeguata davanti a un tribunale ordinario, invece che militare, impedirebbe una efficace azione di difesa nazionale e mondiale?

È inoltre essenziale ricordare che quasi tutti i detenuti a Guantanamo non sono stati condannati con sentenza definitiva bensì si tratta di persone catturate in guerra e accusate di terrorismo. Da questo punto di vista, dunque, si deve parlare di detenzione non come applicazione della pena, ma come misura cautelare. Trattandosi di custodia cautelare è ancora più forte l'esigenza che il detenuto, presunto innocente, sia trattato secondo i principi fondamentali di ogni sistema giuridico occidentale. Per concludere le parole, ancora, di Judith Butler che definisce i detenuti di Guantanamo come "esseri umani che non vengono concepiti come tali, e dunque esseri umani che non sono umani".

Iacopo Conti

E. Bibliografia

- M. Sassoli, "The status of persons held in Guantanamo under international humanitarian law".
- L. Condorelli e P. De Sena, "The relevance of the obligations flowing from the UN covenant on civil and political rights to US courts dealing with Guantanamo detainees".
- G. P. Fletcher, "Black hole in Guantanamo Bay".
- J. Butler, "Modello Guantanamo", *La rivista del manifesto*, n° 35, gennaio 2003.
- C. Bonini, "Nel nuovo inferno di Guantanamo prigionieri sotto un tetto d'acciaio" in *La Repubblica* del 13 luglio 2003.
- C. Bonini, "I Tribunali speciali di Guantanamo. Gli avvocati: 'Difesa senza diritti.'" in *La Repubblica* del 14 luglio 2003.

culture a confine